



# Il sistema inter-americano di protezione dei diritti umani

Ricardo Maurício Freire Soares

## 1. Origini del sistema

La collaborazione inter-americana per la tutela dei diritti umani ha origini nel 1928, quando venne firmato a Lima, capitale del Perù, durante l'VIII Conferenza panamericana, la Dichiarazione a difesa dei diritti dell'uomo.

Dopo, tra il febbraio e il marzo del 1945, si tenne la Conferenza inter-americana sui problemi della guerra e della pace. In quell'occasione i governi americani aderirono ai principi internazionali di affermazione dei diritti umani e istituirono una commissione di giudici per dar vita ad una Convenzione che si occupasse di tutelarli.

L'esperienza terribile della Seconda Guerra Mondiale portò la maggior parte degli Stati americani a credere di aver bisogno di maggior cooperazione, nel caso un tale conflitto si presentasse nuovamente. Questo portò loro a ratificare nel 1947 a Rio de Janeiro il Trattato Inter-americano di Reciproca Assistenza, che consisteva in un sistema di sicurezza collettivo all'interno del quale gli Stati coinvolti giuravano di intervenire nel caso uno di loro si trovasse sotto la minaccia di un altro Stato esterno.

Nel 1948, tra marzo e maggio, si tenne in Colombia, nella città di Bogotá, la IX Conferenza Internazionale degli Stati americani. Questa Conferenza fu voluta principalmente dagli



U.S.A. Gli Stati Uniti intendevano promuovere un'organizzazione, all'interno dell'America del Nord e del Sud, che combattesse il comunismo all'interno, nel contesto della Guerra Fredda. Fu così che nacque l'Organizzazione degli Stati Americani composta da 21 rappresentanti di Stati americani.

Inoltre, durante la stessa Conferenza di Bogotá venne redatta dai rappresentanti degli Stati la Dichiarazione americana sui diritti e sui doveri dell'uomo. Ebbe così inizio il sistema americano per la tutela dei diritti umani.

Infatti, alle origini del sistema americano di tutela dei diritti umani - come nel quadro delle Nazioni Unite e a differenza di quanto avviene nel sistema europeo<sup>[1]</sup> - vi è questa *Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo*. Sicuramente la Dichiarazione fu un segno importante, precedendo di sette mesi la Dichiarazione Universale e di più di due anni la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Questa Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, pur essendo un atto non vincolante, ha finito con l'assumere valore di interpretazione autentica del significato da attribuire all'espressione "diritti umani" nella prassi della Organizzazione degli Stati Americani.

Durante la stessa Conferenza venne approvata anche la Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani che proclamava il diritto dell'essere umano, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, credo o sesso e stabiliva come dovere fondamentale degli Stati membri il rispetto dei diritti della persona umana.

Purtroppo la maggior parte degli Stati americani non vivevano una democrazia sostanziale in quel tempo. Infatti, molti governi non furono in grado di applicare la Dichiarazione. L'idea che uno Stato potesse essere responsabile delle sue azioni contro gli individui appariva impossibile. Inoltre, la maggior parte dei giudici non erano indipendenti dalla giunta al potere. Successivamente questi ideali di protezione dei diritti



umani vennero soprattutto associati all'anticomunismo ed all'idea di sicurezza nazionale.

Nel contesto delle tensioni con Cuba, nell'agosto del 1959, durante la quinta riunione dei Ministri degli esteri dell'Organizzazione degli Stati Americani, venne istituita la Commissione Inter-americana dei Diritti Umani, quale organo autonomo che potesse monitorare e controllare la situazione americana contro il comunismo.

In realtà, nessun organo in particolare ebbe lo specifico compito di applicare la Dichiarazione del 1948 fino al 1969, quando venne creata la Convenzione Americana dei Diritti Umani.

## 2. Caratteri della Convenzione americana dei diritti umani

Infatti, si dovranno attendere oltre due decenni per l'adozione anche nel continente americano, in analogia con quanto avvenuto nel frattempo in Europa, di un atto vincolante in materia: la Convenzione americana sui diritti umani del 1969. Questa Convenzione, anche chiamata Patto di San Josè, è entrata in vigore soltanto il 18 luglio 1978 a seguito del deposito dell'undicesima ratifica. Oggi gli Stati americani che hanno aderito alla Convenzione sono 25.

La Convenzione americana prevede una Parte I, di natura sostanziale, intitolata "doveri degli Stati e diritti protetti", e anche una Parte II, di carattere procedurale, denominata "mezzi di protezione", che disciplina un procedimento di garanzia analogo al sistema europeo prima dell'entrata in vigore del Protocollo n.11. C'è anche una Parte III, intitolata "disposizioni generali e transitorie"<sup>[2]</sup>.

Nel capitolo I (obblighi generali), art. 1, la Convenzione americana regola che gli Stati Parti di questa Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciuti e ad assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il



libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà, senza discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o ogni altra condizione sociale.

Inoltre, nell' art. 2, intitolato "effetti della Convenzione negli ordinamenti nazionali", la Convenzione americana prevede che, quando l'esercizio di uno dei diritti o delle libertà menzionati all'art. 1 non sia già assicurato dalla legge o da altre disposizioni interne, gli Stati aderenti si impegnano ad adottare, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali e delle norme di questa Convenzione, le misure legislative o di altro genere necessarie per rendere effettivi i menzionati diritti e libertà.

Nel capitolo II della Convenzione americana, c'è un catalogo dei diritti civili e politici, della natura individuale di prima generazione: diritto alla personalità giuridica (art. 3); diritto alla vita (art. 4); diritto ad un trattamento umano (art. 5); libertà dalla schiavitù (art. 6); diritto alla libertà personale (art. 7); diritto ad un processo equo (art. 8); irretroattività della legge penale (art. 9); diritto alla riparazione giudiziaria (art.10); diritto alla vita privata (art. 11); libertà di coscienza e religione (art. 12); libertà di pensiero e di espressione (art. 13); diritto di replica (art.14); diritto di riunione (art.15); libertà di associazione (art. 16); diritti delle famiglia (art. 17); diritto al nome (art.18); diritti dell'infanzia (art.19); diritto alla nazionalità (art. 20); diritto di proprietà (art. 21); libertà di movimento e di residenza (art. 22); diritti di partecipazione politica (art. 23); eguaglianza davanti alla legge (art.24); e la protezione giudiziaria (art. 25).

Ai diritti economici, sociali e culturali è dedicato soltanto l'art. 26 della Convenzione, intitolato "sviluppo progressivo", nel quale si disciplina che gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure, sia a livello nazionale sia attraverso la cooperazione internazionale, specialmente di natura economica e tecnica, al fine di conseguire progressivamente, con la



legislazione o altri mezzi appropriati, la piena realizzazione dei diritti implicati nelle norme in campo economico, sociale educativo, scientifico e culturale contenute nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani come emendata dal Protocollo di Buenos Aires.

Dopo questo catalogo dei diritti della Convenzione americana è stato integrato dal Protocollo di San Salvador del 1988, entrato in vigore nel 1999, dedicato ai diritti economici, sociali e culturali. Nel 1990 è stato adottato anche un altro Protocollo aggiuntivo alla Convenzione americana, relativo all'abolizione della pena di morte, entrato in vigore nel 1991.

Inoltre completano gli strumenti regionali americani di protezione dei diritti umani la Convenzione inter-americana sulla prevenzione e la repressione della tortura del 1985, la Convenzione inter-americana sulla sparizione forzata di persone del 1994, la Convenzione inter-americana sulla prevenzione, la repressione e lo sradicamento della violenza contro la donne del 1994, e la Convenzione inter-americana sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone disabili del 1999.

### **3. Il sistema binario di garanzia istituito dalla Convenzione americana**

Il sistema di garanzia della Convenzione americana prevede due organi distinti: la Commissione inter-americana dei diritti umani e la Corte inter-americana dei diritti umani. Mentre la Commissione è un organo pre-esistente, creato nel quadro dell'Organizzazione degli Stati Americani, al quale sono affidati anche taluni compiti extra-convenzionali, la Corte inter-americana è stata istituita dalla Convenzione del 1969, che ne disciplina le composizione, l'organizzazione e le competenze.

Il sistema regionale americano di protezione dei diritti umani, dunque, è un sistema binario, che comprende da un lato



le attività svolte dalla Commissione nel quadro dell'Organizzazione degli Stati Americani, in quanto tali indirizzate a tutti gli Stati membri di tale Organizzazione, e dall'altro il procedimento di garanzia che la Convenzione affida congiuntamente alla Commissione e alla Corte, che trova applicazione solo nei confronti di quegli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani che hanno ratificato la stessa Convenzione<sup>[3]</sup>.

Assomiglia il sistema di garanzia della Convenzione americana, per quanto riguarda all'articolazione in due fasi, al sistema della Convenzione europea prima dell'entrata in vigore del Protocollo n.11. Di quel sistema ha anche i principali limiti: il carattere solo in parte giurisdizionale e il ruolo ridotto dei ricorrenti individuali, per ragioni diverse rispetto al sistema europeo originario<sup>[4]</sup>.

#### 4. La Commissione inter-americana dei diritti umani



La Commissione inter-americana dei diritti umani è stata creata a seguito del 5° Incontro dei Ministri degli Esteri dell'Organizzazione degli Stati Americani a Santiago nel 1959. Il suo Statuto è stato approvato il 25 maggio 1960 dal Consiglio dell'Organizzazione e successivamente emendato, nel 1966, per consentire alla Commissione di ricevere comunicazioni individuali e di formulare raccomandazioni agli Stati.

In realtà, la Commissione è diventata organo della Organizzazione degli Stati Americani a tutti gli effetti dopo l'entrata in vigore del Protocollo di Buenos Aires nel 1967, che modifica lo Statuto dell'OSA. Lo Statuto della Commissione, invece, è stato riformato nel 1979 a La Paz, capitale della Bolivia, per riflettere l'entrata in vigore della Convenzione americana del 1969.

Le funzioni extra-convenzionali della Commissione, comprendono la promozione dei diritti umani, l'attività di raccolta di informazioni e di studio, la funzione consultiva e



anche, con il consenso del governo territoriale, le missioni di osservazione *in loco*.

La Commissione può prendere in esame le comunicazioni che le vengono indirizzate e, sulla base di esse e di ogni altra informazione disponibile rilevante, formulare raccomandazioni ai governi in vista di una più efficace osservanza dei diritti umani fondamentali, sottoponendo peraltro l'esercizio di questa funzione alla condizione del previo esaurimento dei ricorsi interni.

La Commissione interamericana sui diritti umani è composta da sette membri, che dovranno essere persone di alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani (art. 34).

I membri della Commissione sono eletti a titolo individuale dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione da una lista di candidati proposta dai governi degli Stati membri. Ciascuno di tali governi può proporre fino a tre candidati, che possono essere cittadini dello Stato che li propone o di qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani. Quando venga proposta una terna di candidati, almeno uno di essi deve essere cittadino di uno Stato diverso da quello proponente (art. 36).

Inoltre, i membri della Commissione sono eletti per una durata di quattro anni e possono essere rieletti una sola volta. Il mandato di tre dei membri scelti per la prima elezione della Commissione termina alla fine del secondo anno. Immediatamente dopo tale prima elezione l'Assemblea Generale deve determinare tramite sorteggio i nomi di tali tre persone (art. 37,1). Non possono essere membri della Commissione due cittadini del medesimo Stato (art. 37, 2).



## 5. Il procedimento davanti alla Commissione inter-americana dei diritti umani

Ogni persona o gruppo di persone, nonché ogni ente non-governativo legalmente riconosciuto in uno o più degli Stati dell'Organizzazione può presentare petizioni alla Commissione contenenti denunce o reclami per violazioni della presente Convenzione commesse da uno Stato Parte (art. 44).

A differenza di quanto accadeva nel sistema europeo originario, la facoltà di ricorso individuale non è soggetta all'accettazione *ad hoc* di tale modalità di avvio da parte dello Stato convenuto. Inoltre, nel sistema americano, il ricorrente individuale non lamenta una violazione nei propri confronti, potendo pertanto il ricorso alla Commissione interamericana – anche quello individuale – configurarsi eventualmente come un'ipotesi di *actio popularis*.

La combinazione di tale circostanza con l'estensione della facoltà di presentare ricorsi alle organizzazioni non governative riconosciute in uno o più Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani si è rivelata di grande importanza, avendo consentito a queste ultime di sostituirsi, nella presentazione di ricorsi, a quelle vittime o famiglie di vittime.

Il procedimento può essere avviato mediante ricorso di uno Stato Parte. Ogni Stato Parte può, al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione o successivamente in ogni momento, dichiarare di riconoscere la competenza della Commissione a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte pretende che un altro Stato Parte ha commesso violazione di un diritto umano riconosciuto dalla presente Convenzione (art. 45, 1).

Le comunicazioni presentate in virtù di questo articolo sono ammissibili e possono essere trattate solo se presentate da uno Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione con cui riconosce la competenza della Commissione ai sensi del paragrafo precedente. La Commissione dichiarerà inammissibile qualunque





comunicazione contro uno Stato che non abbia fatto tale dichiarazione (art. 45, 2).

Una dichiarazione di riconoscimento della competenza può essere fatta con durata indefinita oppure per un periodo di tempo determinato o per un caso specifico. Le dichiarazioni saranno depositate presso il Segretariato Generale della Organizzazione degli Stati Americani, che trasmetterà le relative copie agli Stati membri dell'Organizzazione (art. 45, 3 e 4).

La disciplina dell'avvio del procedimento di garanzia inter-americano, fondata su una soluzione opposta rispetto a quella europea pre-Protocollo n.11, circonda di cautele particolari quella modalità di avvio, il ricorso statale, che sarebbe stata usata poco o affatto, mentre non fa altrettanto per i ricorsi individuali, vera base dei sistemi regionali di protezione dei diritti umani.

I ricorsi, sia statali sia individuali, vengono in un primo momento presi in esame sotto il profilo della ricevibilità (art. 46, 1). L'ammissibilità di una petizione o comunicazione presentata ai sensi degli artt. 44 e 45 sarà dichiarata dalla Commissione alle seguenti condizioni: a) che i rimedi secondo il diritto interno siano stati perseguiti ed esauriti secondo i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale; b) che la petizione o comunicazione sia stata depositata entro un periodo di sei mesi dalla data in cui la parte che lamenta la violazione di un proprio diritto ha ricevuto notifica della decisione giudiziale definitiva; c) che l'oggetto della petizione o comunicazione non sia ancora pendente in un altro procedimento di regolamento internazionale; d) che, nel caso dell'art. 44, la petizione contenga nome, nazionalità, professione, domicilio e firma della persona o delle persone o del legale rappresentante dell'ente che propone la petizione.

Le disposizioni dei paragrafi 1.a) e 1.b) del articolo 46 non si applicano quando: a) la legislazione nazionale dello Stato in questione non concede garanzie giudiziali del giusto processo per la garanzia del diritto o dei diritti che si pretende siano stati



violati; b) alla parte che lamenta la violazione dei propri diritti è stato negato l'accesso ai rimedi previsti dal diritto interno o le è stato impedito di esperirli interamente; c) è intervenuto un ritardo non giustificato nel pervenire ad un giudizio definitivo a seguito dal ricorso ai summenzionati rimedi.

La Commissione considera inammissibile la petizione o la comunicazione proposta in base agli artt. 44 e 45 se: a) manca uno dei requisiti indicati nell'art. 46; b) non riporta fatti che tendono a stabilire l'avvenuta violazione di diritti garantiti nella Convenzione; c) le dichiarazioni del ricorrente o dello Stato indicano che la petizione o comunicazione è manifestamente infondata o sia chiaramente irricevibile; d) è sostanzialmente la stessa che è stata già trattata dalla Commissione o da un altro organismo internazionale (art. 47).

Quando la Commissione riceve una petizione o comunicazione riportante che è stato violato un diritto protetto dalla Convenzione, essa procede nel modo seguente (art. 48, 1).

- Se ritiene che la petizione o comunicazione è ammissibile, richiede informazioni al governo dello Stato indicato come responsabile della presunta violazione e fornirà al governo la trascrizione dei passi pertinenti della petizione o comunicazione. Le informazioni richieste devono essere fornite entro un periodo ragionevole da determinare da parte della Commissione alla luce delle circostanze del caso.

- Dopo che le informazioni richieste sono pervenute, o dopo che sia trascorso il periodo stabilito senza che alcuna informazione sia pervenuta dallo Stato, la Commissione verifica se il fondamento della petizione o della comunicazione sussista ancora. Se è venuto meno, la Commissione ordina l'archiviazione del caso.

- La Commissione può anche dichiarare che la petizione o la comunicazione è inammissibile o irricevibile sulla base di informazioni o prove pervenutele successivamente.

- Se l'archiviazione non è stata disposta, la Commissione, informandone le parti, esamina il contenuto della petizione o



comunicazione allo scopo di verificare i fatti riportati. Se necessario e consigliabile, la Commissione può disporre indagini e richiedere agli Stati interessati, per l'effettiva realizzazione delle indagini, ogni necessaria facilitazione, che essi sono tenuti a prestare.

- La Commissione può richiedere agli Stati interessati di fornire ogni informazione pertinente e, su richiesta, ascoltare deposizioni orali o ricevere memorie scritte dalle parti.

- La Commissione si mette a disposizione delle parti allo scopo di raggiungere una composizione amichevole della controversia sulla base del rispetto per i diritti umani riconosciuti dalla Convenzione.

In casi gravi e urgenti, tuttavia, perché la Commissione conduca un'indagine è richiesta la sola presentazione di una petizione o comunicazione che abbia i requisiti formali di ammissibilità; l'indagine si svolge previo consenso dello Stato nel cui territorio si sarebbe verificata la presunta violazione (art. 48, 2).

Se è raggiunta una composizione amichevole della controversia secondo quanto dispone il paragrafo 1.f) dell'articolo 48, la Commissione redige un rapporto che viene trasmesso al ricorrente e agli Stati Parti della Convenzione ed è quindi comunicato al Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani perché sia pubblicato. Il rapporto contiene una breve ricostruzione dei fatti e della soluzione raggiunta. Se una parte nella controversia lo richiede, le sarà data la più ampia informazione (art. 49).

Se non è raggiunto un accordo amichevole, la Commissione, entro il limite fissato dallo Statuto, redige un rapporto in cui riporta i fatti e stila le proprie conclusioni. Se il rapporto non rappresenta in tutto o in parte il parere unanime dei membri della Commissione, ciascun membro può allegarvi un'opinione separata. Le dichiarazioni scritte o orali presentate dalle parti ai sensi del paragrafo 1.e dell'art. 48 sono allegate al rapporto. Il



rapporto è trasmesso agli Stati interessati, i quali non potranno liberamente renderlo pubblico (art. 50, 1 e 2).

Se, entro un termine di tre mesi dalla data della trasmissione del rapporto della Commissione agli Stati interessati, la controversia non è stata né composta né sottoposta dalla Commissione o dallo Stato interessato alla Corte e la giurisdizione di quest'ultima accettata, la Commissione può, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, emettere la propria opinione e le proprie conclusioni riguardanti il caso sottoposto alla sua considerazione (art. 51, 1).

Se opportuno, la Commissione avanza raccomandazioni pertinenti e stabilire un termine entro il quale lo Stato deve adottare le misure di sua spettanza per porre rimedio alla situazione considerata. Quando il termine prescritto è scaduto, la Commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei membri se lo Stato ha preso o non misure adeguate e se pubblicare il rapporto (art.51, 2 e 3).



## **6. La Corte inter-americana dei diritti umani**

La Corte inter-americana dei diritti umani si compone di sette giudici, cittadini di Stati membri dell'Organizzazione, eletti a titolo individuale tra giuristi della più alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie secondo la legge dello Stato di cui sono nazionali o dello Stato che li propone come candidati. Non ci può essere più di un giudice con la cittadinanza di uno stesso Stato (art. 52, 1 e 2).

I giudici della Corte sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dagli Stati Parti della presente Convenzione nell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, su un ventaglio di candidature proposte



dagli stessi Stati. Ciascuno Stato Parte può proporre fino a tre candidati, cittadini dello Stato proponente o di qualunque altro Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani. Quando è proposta una terna, almeno uno dei candidati dovrà avere la cittadinanza di uno Stato diverso da quello proponente (art. 53, 1 e 2).

I giudici della Corte sono eletti per un mandato di sei anni e possono essere rieletti solo una volta. Per tre giudici scelti in occasione della prima elezione il mandato cessa alla fine del terzo anno. I nomi di questi tre giudici sono estratti a sorte nell'Assemblea Generale immediatamente dopo l'elezione. Un giudice eletto in sostituzione di un altro il cui mandato non sia completato, svolge le sue funzioni fino al compimento del mandato del predecessore. Inoltre i giudici restano in carica fino allo scadere del mandato. Tuttavia, essi continuano a svolgere le loro funzioni riguardanti i casi da loro iniziati o che sono ancora pendenti, riguarda ai quali non daranno sostituiti dai giudici eletti successivamente (art. 54, 1, 2 e 3).

Se un giudice è cittadino di uno Stato che compaia come parte in un caso sottoposto al giudizio della Corte, tale giudice mantiene il diritto a conoscere del caso. Inoltre, se uno dei giudici che si occupano di un caso è cittadino di uno degli Stati che sono parti in un certo caso, ogni altro Stato Parte nel caso può nominare una persona di sua scelta per svolgere nell'ambito della Corte le funzioni di giudice ad hoc. Se tra i giudici che si occupano di un caso nessuno è cittadino di alcuno degli Stati che compaiono come parti del caso, ciascuno di tali Stati può nominare un giudice *ad hoc* (art. 55, 1, 2 e 3).

Il giudice *ad hoc* dovrà possedere tutti i requisiti di cui all'art. 52. Se un certo numero di Stati Parti della Convenzione hanno il medesimo interesse relativamente ad un singolo caso, tale gruppo va considerato parte unitaria ai fini delle norme precedenti. In caso di dubbio, sarà la Corte a decidere (art. 55, 4 e 5).



Inoltre il quorum per le transazioni che la Corte inter-americana dei diritti umani può realizzare è di cinque giudici (art. 56). In ogni caso portato davanti alla Corte la Commissione sarà rappresentata (art. 57).

#### **7. Il procedimento davanti alla Corte inter-americana dei diritti umani**

A conclusione del procedimento davanti alla Commissione, e più precisamente entro tre mesi dalla trasmissione agli Stati interessati del primo rapporto di questa, la stessa Commissione o uno Stato parte alla Convenzione possono scegliere di adire la Corte, ma non il ricorrente individuale (art. 61).

Uno Stato Parte può, al deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione alla presente Convenzione o successivamente in ogni momento, dichiarare che riconosce come vincolante di pieno diritto e senza necessità di accordi speciali la giurisdizione della Corte su tutte le materie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione (art. 62, 1).

La suddetta dichiarazione può essere resa in modo incondizionato oppure a condizione di reciprocità, per un periodo determinato o per casi specifici. Deve essere rivolta al Segretario Generale dell'Organizzazione, il quale ne trasmetterà copia agli altri Stati membri dell'Organizzazione e al Segretario della Corte (art. 62, 2).

La competenza della Corte si estende a tutti i casi riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che le siano sottoposti, a condizione che gli Stati che sono parti in causa riconoscano o abbiano riconosciuto tale competenza, sia con dichiarazione resa ai sensi del precedente paragrafo, sia in forza di un accordo speciale (art. 62, 3).



Se la Corte ritiene che vi sia stata una violazione di un uno dei diritti o libertà protette dalla presente Convenzione, essa dispone che alla parte offesa sia assicurato il godimento del diritto o libertà violato. Se del caso la Corte dispone la riparazione delle conseguenze del provvedimento o della situazione costituente violazione di tale diritto o libertà e che alla parte offesa sia corrisposto un giusto indennizzo. In casi di estrema gravità e urgenza, quando necessari per evitare un danno irreparabile alle persone, la Corte adotta, nelle questioni che sta esaminando, le misure provvisorie che ritiene pertinenti. Per i casi non ancora sottoposti alla Corte, quest'ultima potrà prendere tali misure su richiesta della Commissione (art. 63, 1 e 2).

In occasione delle sessioni dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, la Corte sottopone alla considerazione dell'Assemblea un rapporto sul lavoro svolto nell'anno precedente. In esso vengono precisati, in particolare, i casi in cui uno Stato non ha dato esecuzione alle sentenze della Corte, avanzando in materia le opportune raccomandazioni (art. 65).

La Corte inter-americana dei diritti umani deve emettere sentenze motivate. Se la sentenza non rispecchia in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ciascun giudice ha il diritto di allegare alla sentenza la propria opinione dissidente o separata (art. 66, 1 e 2).

La sentenza della Corte è definitiva e non soggetta ad appello. In caso di disaccordo circa il significato o la portata della sentenza, la Corte, su richiesta di uno delle parti, deve darne un'interpretazione, a condizione che la richiesta sia formulata entro novanta giorni dalla data di notifica della sentenza (art. 67).

Gli Stati Parti alla Convenzione si impegnano a dare esecuzione alla sentenza della Corte in tutti i casi in cui siano parti. Inoltre, la parte della sentenza che dispone il risarcimento del danno potrà essere eseguita nel paese in questione secondo le procedure nazionali relative all'esecuzione delle sentenze



contro lo Stato (art. 68, 1 e 2). Le parti in causa ricevono notifica della sentenza della Corte; la sentenza è trasmessa anche agli Stati parti della Convenzione (art. 69).

#### **8. La funzione consultiva della Corte inter-americana dei diritti umani**

La Convenzione affida alla Corte inter-americana dei diritti umani, oltre alla funzione contenziosa di cui si è trattato finora, il compito di emettere pareri. La funzione consultiva – prevista in termini più ampi di quanto non avvenga nell’ambito del sistema europeo<sup>[5]</sup> – è stata, per diversi anni dopo l’istituzione della Corte, l’unica funzione esercitata da quest’ultima, essendosi la Commissione inter-americana mostrata inizialmente restia a inoltrare casi contenziosi alla Corte. Anche la funzione consultiva ha permesso alla Corte inter-americana di pronunciarsi su diverse questioni, contribuendo allo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani.

Gli Stati membri dell’Organizzazione possono consultare la Corte circa l’interpretazione della presente Convenzione o di altri trattati concernenti la protezione dei diritti umani negli Stati americani. Nell’ambito delle loro rispettive competenze, anche gli organi di cui al Capitolo X della Carta dell’Organizzazione degli Stati Americani, come emendata dal Protocollo di Buenos Aires, possono allo stesso modo consultare la Corte (art. 64, 1).

La Corte, su richiesta di uno Stato dell’Organizzazione, può fornire a tale Stato pareri relativi alla compatibilità di qualunque sua legge nazionale con gli strumenti internazionali citati al paragrafo precedente (art. 64, 2).

Un parere può essere chiesto alla Corte Inter-americana dei diritti umani dagli Stati membri dell’ Organizzazione degli Stati Americani nonché dagli organi dell’OSA compresi nell’elenco





piuttosto ampio contenuto nell'attuale art. 53 dello Statuto dell'Organizzazione. Può avere per oggetto l'interpretazione della stessa Convenzione americana, ma anche di altri strumenti di protezione dei diritti umani negli Stati americani, espressione che è stata interpretata dalla Corte in modo estensivo, tanto da consentire a questa di interpretare strumenti a vocazione universale ratificati da Stati americani. I pareri chiesti dagli organi dell'OSA devono rientrare nella sfera di competenza di questi.

La Convenzione prevede inoltre, specificamente, la possibilità che gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani chiedano un parere sulla compatibilità delle proprie leggi interne con uno degli strumenti internazionali di cui sopra. Anche questa funzione è stata esercitata sulla base di un'interpretazione flessibile della norma che ha permesso, ad esempio, di prendere in esame norme non ancora approvate in via definitiva.

Con riferimento a entrambe le ipotesi, quella generale e quella specifica, la Corte non è *tenuta* a esercitare la propria giurisdizione consultiva, circostanza che pone il problema dei motivi che possono giustificare il suo rifiuto, il quale non può ovviamente essere arbitrario. Quanto alla procedura seguita nell'emanazione dei pareri consultivi della Corte, questa è in buona parte analoga alla procedura che si applica alla giurisdizione contenziosa.

#### **9. Altre disposizioni sulla Corte inter-americana dei diritti umani**

I giudici della Corte e i membri della Commissione, dal momento della loro elezione per tutto il periodo in cui svolgono le loro funzioni, godono delle immunità proprie degli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Nel compimento delle loro funzioni ufficiali godono inoltre dei privilegi necessari allo svolgimento dei loro compiti. In nessun caso i



giudici della Corte e i membri della Commissione sono tenuti a rispondere di decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni (art. 70, 1 e 2).

Il ruolo di giudice della Corte o di membro della Commissione è incompatibile con ogni altra attività che possa compromettere la loro indipendenza o imparzialità, secondo quanto precisato nei rispettivi statuti di Corte e Commissione (art. 71).

I giudici della Corte e i membri della Commissione ricevono emolumenti e rimborsi delle spese di viaggio con le formalità e alle condizioni definite nei rispettivi statuti, con la dovuta considerazione dell'importanza della funzione e della necessità di mantenere la loro indipendenza. Emolumenti e rimborsi per spese di viaggio sono a carico del bilancio dell'Organizzazione degli Stati Americani, nel quale sono iscritte anche le spese della Corte e della sua Segreteria. A tale scopo, la Corte deve scrivere il proprio bilancio e sottoporlo per approvazione all'Assemblea Generale attraverso il Segretariato Generale. Quest'ultimo non può introdurre modifiche (art. 72).

Se del caso, l'Assemblea Generale può, ma solo su richiesta della Commissione o della Corte, applicare sanzioni contro i membri della Commissione o i giudici della Corte quando ricorrono ragioni giustificabili per applicare le sanzioni fissate dai rispettivi statuti. Un voto a maggioranza di due terzi degli Stati membri dell'Organizzazione è richiesto per decidere nel caso di membri della Commissione, mentre nel caso dei giudici della Corte è richiesto il voto di due terzi degli Stati Parti della presente Convenzione (art. 73).

<sup>[1]</sup> Sul sistema europeo di protezione dei diritti umani si vedano: L. Moccia (a cura di), *Diritti fondamentali e Cittadinanza dell'Unione europea*, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 1015-1019; A. Papisca, *Il Diritto della dignità umana. Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani*, Venezia, Marsilio, 2010, pp. 15



anno I, n. 2, 2011

Note

ss.; C. Zanghi, *La Protezione Internazionale dei Diritti dell'Uomo*, Torino, Giappichelli Editore, 2006, pp. 353-355.

<sup>[2]</sup> L. Moccia, *Unione Europea: una guida per argomenti*, Roma, Aracne editrice, 2008, pp.75-83.

<sup>[3]</sup> Sulla natura del sistema inter-americano di tutela dei diritti umani si vedano: D. Harris, S. Livingstone, *The Inter-American System of Human Rights*, Oxford-New York, 1998, pp. 7-12; e A. Di Stasi, *Il sistema americano dei diritti umani. Circolazione e mutamento di una international legal tradition*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 10-20.

<sup>[4]</sup> Vide M. Mascia, *Il sistema dell'Unione Europea*, Padova, Cedam, 2005, pp. 10 ss.

<sup>[5]</sup> Si veda in questo punto, P. Benvenuti, *Articoli 47 a 49*, in S. Bartole, B.Conforti, G. Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, pp. 695 ss.; A. Marchesi, G. Scotto, *Il diritto dell'Unione. Dinamiche e istituzioni dell'integrazione*, Roma, Carocci, 2005, pp. 11 ss.